



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 24 DEL 14 GEN. 2020

OGGETTO: Rinnovo dell'Accordo convenzionale tra le Aziende Sanitarie Regionali ed il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" Onlus di Perugia.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il documento istruttorio n. 02 del 10.01.2020, avente ad oggetto “Rinnovo dell’Accordo convenzionale tra le Aziende Sanitarie Regionali ed il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” Onlus di Perugia”, formulato dalla DIREZIONE AFFARI GENERALI, di cui all’allegato 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

VISTA la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 1225 del 2010 con la quale veniva approvato l’accordo convenzionale per regolamentare i rapporti tra Comitato per la Vita Daniele Chianelli Onlus e le Aziende Sanitarie Regionali dell’Umbria per un periodo di 9 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 65142 del 25.10.2019, il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ha comunicato ai Commissari Straordinari dell’Azienda Ospedaliera di Terni, dell’Azienda USL Umbria 1 e dell’Azienda USL Umbria 2, la disponibilità a prorogare l’accordo per anni 1 (uno), in attesa di una rivalutazione complessiva del rapporto di collaborazione con l’Associazione;

VISTA la L.R. n. 18/2012 “*Ordinamento del Servizio Sanitario Regionale*”, con la quale è stato disposto il riordino dell’assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale individuando n. 2 Aziende Ospedaliere Universitarie (Az. Osp. Perugia e Az. Osp. Di Terni) e n. 2 Aziende Sanitarie Territoriali (Az. USL Umbria 1 e Az. USL Umbria 2);

APPURATO CHE:

- Con nota acquisita al Protocollo Generale al n. 70866 del 19.11.2019 a firma del Commissario Straordinario, l’Azienda Ospedaliera di Terni si è dichiarata favorevole al rinnovo della Convenzione per la durata di un anno;
- Con nota acquisita al Protocollo Generale al n. 68502 del 08.11.2019 a firma del Commissario Straordinario, l’Azienda USL Umbria 1 si è dichiarata favorevole al rinnovo della Convenzione per la durata di un anno;
- Con nota acquisita al Protocollo Generale n. 77390 del 13.12.2019, a firma del Commissario Straordinario, l’Azienda USL Umbria 2 si è dichiarata favorevole al rinnovo della Convenzione per la durata di un anno;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario sul documento istruttorio;



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

DELIBERA:

1. Approvare e fare proprio il documento istruttorio n. 02 del 10.01.2020 allegato al presente provvedimento come parte integrante dello stesso (All.1).
2. Rinnovare, per le ragioni esposte in premessa e con effetto, anche a ratifica e sanatoria, dal 06.09.2019 al 05.09.2020, l'accordo convenzionale con Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" Onlus di Perugia, riportato in allegato A al documento istruttorio.
3. Riconoscere per l'attività di supporto fornito dal Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" all'azienda Ospedaliera di Perugia, a parziale copertura delle spese di funzionamento del programma, la somma pari ad €. 70.000,00 da erogarsi in due soluzioni semestrali, di norma, al 30 giugno e al 31 dicembre.
4. Imputare il costo complessivo di €. 70.000,00 come segue:
 - quanto ad €. 23.333,00 a ratifica del periodo settembre / dicembre 2019, sul bilancio di esercizio 2019, sottoconto di Co.Ge. 360.50.10 "Contributi ad Associazioni di Volontariato", Centro di Responsabilità AZ10-900 Direzione Medica Ospedaliera, Prenotazione Fondi n. 15803/2019
 - quanto ad €. 46.667,00 riferita al periodo gennaio/settembre 2020 a carico del budget assegnato alla Direzione Medica Ospedaliera con atto 1309 del 23.12.2019 "Adozione del Bilancio preventivo economico dell'anno 2020" e che trova copertura finanziaria al sottoconto di Co.Ge. 360.50.10 "Contributi ad Associazioni di Volontariato", Centro di Responsabilità AZ10-900 Direzione Medica Ospedaliera, Prenotazione Fondi n. 15802/2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DR. ANTONIO ONNIS



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 - 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia - S. Andrea delle Fratte - 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 - tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
14 GEN 2020 24 PRO. N. 1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO n. 02 DEL 10.01.2020

OGGETTO: Rinnovo dell'Accordo convenzionale tra le Aziende Sanitarie Regionali ed il Comitato per la vita "Daniele Chianelli" Onlus di Perugia.

S.C.: DIREZIONE AFFARI GENERALI

- L'Associazione Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" Onlus, costituita con atto in data 26.10.1990, registrato a Perugia in data 08.11.1990 al n.4149, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone le seguenti finalità: l'assistenza sotto ogni forma nel campo delle leucemie, neoplasie, dei linfomi e della emato-oncologia in genere, con particolare riguardo alle forme infantili, favorendo la ricerca e lo studio nell'ambito delle citate patologie;
- Detta Associazione collabora da molti anni con l'Azienda Ospedaliera di Perugia e con le altre Aziende Sanitarie Regionali dell'Umbria quale risorsa di supporto alle strutture pubbliche, avvalendosi sia di personale specializzato che di spazi strutturali propri, offrendo assistenza e sostegno in reparto e in day hospital al malato, sia bambino che adulto, a qualunque stadio della malattia si trovi e contemporaneamente fornisce un appoggio residenziale ai suoi familiari;
- Il ricorso alle attività del Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" favorisce il paziente con tutti i vantaggi che possono derivare ad esso da un sistema integrato di interventi ed è pertanto finalizzato ad integrare e potenziare, sul piano qualitativo e quantitativo, le attività del medico di medicina generale, quelle infermieristiche e sociali dei Distretti e dei Presidi Ospedalieri di tutta la Regione, permettendo così anche di evitare ricoveri impropri a tutti i pazienti provenienti dalle altre ASL regionali e permette inoltre il coordinamento di tutte le attività ed iniziative regionali in materia presso un'unica sede, al fine di fornire prestazioni qualitativamente elevate ed economicamente convenienti;
- La collaborazione tra l'Associazione e le Aziende Sanitarie dell'Umbria è stata regolata da apposita Convenzione sottoscritta a seguito di Delibera del Direttore Generale di questa Azienda (in qualità di capofila per le Aziende Sanitarie dell'Umbria) n. 1225 del 01.09.2010, avente validità per anni 9 dalla sottoscrizione e scaduta in data 05.09.2019;
- con nota del 05.07.2019, acquisita al protocollo Generale al n. 43893 del 17.7.2019, il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" ha presentato la relazione relativa al primo semestre dell'anno 2019, come previsto all'art. 9 dell'Accordo Convenzionale suddetto, specificando le attività svolte come previsto dall'accordo medesimo;



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

ALLA DELIBERAZIONE
14 GEN 2020
n. 2

- Pertanto il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, permanendo le condizioni che hanno portato alla iniziale sottoscrizione della sopra citata Convenzione, con nota Prot. n. 65142 del 25.10.2019, ha comunicato ai Commissari Straordinari dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Usl Umbria 1 e dell'Azienda Usl Umbria 2, la disponibilità dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, a prorogare l'accordo per anni 1 (uno), in attesa di una rivalutazione complessiva del rapporto di collaborazione con l'Associazione;
- La L.R. n. 18/2012 "Ordinamento del Servizio Sanitario Regionale", ha previsto il riordino dell'assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale individuando n. 2 Aziende Ospedaliere Universitarie (Az. Osp. Perugia e Az. Osp. Di Terni) e n. 2 Aziende Sanitarie Territoriali (Az. USL Umbria 1 e Az. USL Umbria 2);
- Di conseguenza, considerato quanto disposto dalla L.R. 18/2012, nonché dalle modifiche normative intervenute in merito al trattamento dei dati, si rende necessario ridefinire il testo della Convenzione, stabilendo altresì che lo strumento giuridico più consono per la prosecuzione dell'accordo Convenzionale tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria ed il Comitato Daniele Chianelli, è quello del rinnovo;
- Con nota acquisita al Protocollo Generale al n. 70866 del 19.11.2019 a firma del Commissario Straordinario, l'Azienda Ospedaliera di Terni, si è dichiarata favorevole al rinnovo della Convenzione per la durata di un anno;
- Con nota acquisita al Protocollo Generale al n. 68502 del 08.11.2019 a firma del Commissario Straordinario, l'Azienda USL Umbria 1 si è dichiarata favorevole al rinnovo della Convenzione per la durata di un anno;
- Con nota acquisita al Protocollo Generale n. 77390 del 13.12.2019 a firma del Commissario Straordinario, l'Azienda USL Umbria 2, si è dichiarata favorevole al rinnovo della Convenzione per la durata di un anno;
- Nella Convenzione si definisce, tra l'altro, che:
- Il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" si impegna, in caso di scioglimento dell'Associazione, a devolvere tutto il patrimonio all'Azienda Ospedaliera di Perugia o al Servizio Sanitario Regionale per i soli fini di pubblica utilità, come stabilito all'art. 23 del Regolamento statutario della stessa Associazione, con il vincolo di destinazione ai malati e loro familiari che prevede, per gli ospiti, la sola applicazione del rimborso spese (art.3);

pe



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Amm. va: Piazzale Menghini, 8/9 - 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia - S. Andrea delle Fratte - 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 - tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

- per l'attività di supporto fornito, a titolo di contributo, a parziale copertura delle spese di funzionamento del programma, le Aziende Ospedaliere e quelle Territoriali della Regione Umbria, si impegnano a corrispondere direttamente al Comitato Chianelli un importo annuo forfettario complessivo pari a € 170.000,00 (centosettantamila/00), così distribuito (art.10):

€ 70.000,00 da parte dell'Azienda Ospedaliera di Perugia,

€ 20.000,00 da parte dell'Azienda Ospedaliera di Terni,

€ 40.000,00 da parte dell'Azienda USL Umbria 1

€ 40.000,00 da parte dell'Azienda Usl Umbria 2

- Pertanto la spesa per questa Azienda Ospedaliera, pari ad €. 70.000,00 va imputata come segue:

- quanto ad €. 23.333,00 a ratifica del periodo settembre / dicembre 2019, sul bilancio di esercizio 2019, sottoconto di **Co.Ge. 360.50.10 "Contributi ad Associazioni di Volontariato", Centro di Responsabilità AZ10-900** Direzione Medica Ospedaliera, **Prenotazione Fondi n. 15803/2019**

- quanto ad €. 46.667,00 riferita al periodo gennaio/settembre 2020 a carico del budget assegnato alla Direzione Medica Ospedaliera con atto 1309 del 23.12.2019 "Adozione del Bilancio preventivo economico dell'anno 2020" e che trova copertura finanziaria al sottoconto di **Co.Ge. 360.50.10 "Contributi ad Associazioni di Volontariato", Centro di Responsabilità AZ10-900** Direzione Medica Ospedaliera, **Prenotazione Fondi n. 15802/2020**

Alla luce di quanto sopra

SI PROPONE DI

1. Rinnovare, per le ragioni esposte in premessa, l'accordo convenzionale con Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" Onlus di Perugia, allegato come parte integrante al presente documento istruttorio (**Allegato A**) a decorrere, anche a ratifica, dal 06.09.2019 fino al 05.09.2020.
2. Riconoscere per l'attività di supporto fornito dal Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" all'Azienda Ospedaliera di Perugia, a parziale copertura delle spese di funzionamento del programma, la somma pari ad €. 70.000,00 da erogarsi in due soluzioni semestrali, di norma, al 30 giugno e al 31 dicembre.
3. Imputare il costo complessivo di €. 70.000,00 come segue:
 - quanto ad €. 23.333,00 a ratifica del periodo settembre / dicembre 2019, sul bilancio di esercizio 2019, sottoconto di **Co.Ge. 360.50.10 "Contributi ad Associazioni di Volontariato", Centro di Responsabilità AZ10-900** Direzione Medica Ospedaliera, **Prenotazione Fondi n. 15803/2019**



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 - 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia - S. Andrea delle Fratte - 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 - tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

- quanto ad €. 46.667,00 riferita al periodo gennaio/settembre 2020 a carico del budget assegnato alla Direzione Medica Ospedaliera con atto 1309 del 23.12.2019 "Adozione del Bilancio preventivo economico dell'anno 2020" e che trova copertura finanziaria al sottoconto di Co.Ge. 360.50.10 "Contributi ad Associazioni di Volontariato", Centro di Responsabilità AZ10-900 Direzione Medica Ospedaliera, Prenotazione Fondi n. 15802/2020.

L'ESTENSORE

Roberto Roticiiani

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott.ssa Maria Cristina Conte

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Matteo Sammartino)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Luca Bianciardi)

**ACCORDO CONVENZIONALE TRA LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
DELL'UMBRIA E IL COMITATO PER LA VITA "DANIELE CHIANELLI"- ONLUS**

TRA

- **L'Azienda Ospedaliera di Perugia** (codice fiscale e partita IVA 02101050546) con sede legale in Perugia, località Sant'Andrea delle Fratte, Ospedale "Santa Maria della Misericordia", rappresentata dal Dott. Antonio Onnis, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in Perugia, Piazzale G. Menghini 8-9, **quale Azienda capofila in rappresentanza di tutte le Aziende** ;
- **L'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni** (codice fiscale e partita IVA 00679270553) con sede legale in Terni, Via Tristano di Joannuccio, n.2, rappresentata dal Dott. Andrea Casciari, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale;
- **L'Azienda U.S.L. n.1 dell'Umbria** (codice fiscale e partita IVA 03301860544) con sede legale in Perugia Via G. Guerra 21, 06127 PERUGIA, rappresentata dal Dott. Silvio Pasqui il quale interviene ed agisce nella sua qualità di commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale;
- **L'Azienda U.S.L. n.2 dell'Umbria** (codice fiscale e partita IVA 01499590550) con sede legale in Perugia, Viale D. Bramante 37 05100 TERNI, rappresentata dal Dott. Massimo De Fino il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale;

E

- **Il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" di Perugia - Associazione Onlus** per la ricerca e la cura delle Leucemie, Linfomi e Tumori di Adulti e Bambini" iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, ai sensi della L.R. n.15/94, con sede centrale in Perugia -Via della Scuola 147, cap 06087- Ponte San Giovanni - avente personalità giuridica, codice fiscale/P.IVA 94035470544, rappresentata dal sig. Franco Chianelli, nato a Perugia il 5 gennaio 1947 nella sua qualità di Presidente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta Associazione, **qui di seguito denominata Comitato Chianelli**;

Premesso che:

- Il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" di Perugia - Associazione Onlus, costituita con atto in data 26 ottobre 1990, registrato a Perugia in data 8 novembre 1990 al n. 4149, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone le seguenti finalità: l'assistenza sotto ogni forma nel campo delle leucemie, neoplasie, dei linfomi e della emato-oncologia in genere, con particolare riguardo alle forme infantili, favorendo la ricerca e lo studio nell'ambito delle citate patologie;
- La Regione Umbria, con nota 25 marzo 2010 prot. n.49825, a firma del Direttore della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, nel considerare che l'attività di cui trattasi è espletata nell'interesse di tutte le Aziende sanitarie regionali in quanto può essere svolta a favore di pazienti

ar

provenienti dall'intero bacino regionale, ha individuato l'Azienda Ospedaliera di Perugia quale soggetto capofila per la collaborazione del Comitato Chianelli con il Servizio Sanitario Regionale;

- Previa Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 1225 del 01.09.2010, (in qualità di capofila delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria), l'Associazione Comitato per la Vita Daniele Chianelli - Onlus ha stipulato accordo convenzionale con le Aziende Sanitarie Regionali al fine di fornire un sostegno socio assistenziale ai pazienti sottoposti a terapia oncoematologica, a fronte della corresponsione di un contributo per l'attività di interesse pubblico da svolgere;

- La Convenzione sopra richiamata, sottoscritta in data 06.09.2010 aveva durata di anni 9 a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo, previo accordo delle parti.

- Permangono le condizioni che hanno portato alla sottoscrizione in data 06.09.2010, dell'Accordo Convenzionale tra le Aziende Sanitarie regionali dell'Umbria ed il comitato per la Vita "Daniele Chianelli" Onlus, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 23 del Regolamento Statutario dell'Associazione stessa che, in caso di scioglimento, si impegna a devolvere tutto il patrimonio all'Azienda Ospedaliera o al Servizio Sanitario Regionale per i soli fini di pubblica utilità;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

L'Associazione di Volontariato Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" Onlus collabora da molti anni con l'Azienda Ospedaliera di Perugia e con le altre Aziende sanitarie regionali dell'Umbria quale risorsa di supporto alle strutture pubbliche, avvalendosi sia di personale specializzato che di spazi strutturali propri. In particolare, il personale specialistico offre supporto specializzato (psicologi, psichiatri, assistenti sociali, figure di animazione) nel reparto e nel day-hospital delle strutture complesse Ematologia -TMO e Oncoematologia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia per tutti gli utenti provenienti dal territorio regionale.

Il Comitato Chianelli, in un primo momento, offre sostegno ed assistenza in reparto e in day hospital al malato, sia bambino che adulto, a qualunque stadio della malattia si trovi (anche in fase terminale) e contemporaneamente è in grado di fornire un appoggio residenziale ai suoi familiari.

In un secondo tempo, superata la fase critica del ricovero, offre il domicilio residenziale, limitrofo alla Struttura Ospedaliera, al malato stesso nonché al proprio nucleo familiare, cui abbina un particolare livello di assistenza specialistica, a supporto dell'intervento ospedaliero erogato.

Il Comitato Chianelli ha creato un diretto collegamento tra l'assistenza psicosociale del paziente all'interno dell'Ospedale ed il soggiorno presso il Residence, offrendo la possibilità ai pazienti e ai loro familiari di un supporto globale caratterizzato da:

- assistenza psicologica al paziente e/o al nucleo familiare;
- assistenza sociale;
- attività specialistica di supporto, al fine di migliorare qualitativamente la vita del paziente;
- attività di gioco e animazione, in particolar modo in riferimento ai bambini;
- attività di riabilitazione, quali la fisioterapia, per favorire la ripresa delle condizioni fisiche.

Articolo 2 – Finalità

Si considera prioritario favorire il paziente con tutti i vantaggi che possono derivare ad esso da un sistema integrato di interventi, pertanto il ricorso al Comitato Chianelli dovrà essere finalizzato ad

integrare e potenziare, sul piano qualitativo e quantitativo le attività del medico di medicina generale, quelle infermieristiche e sociali dei Distretti e dei Presidi Ospedalieri di tutta la Regione. In tale ottica, il Comitato si impegna a garantire particolari attività e prestazioni specialistiche:

- assistenza psichiatrica e/o psicologica al paziente e /o al nucleo familiare, sia presso il reparto o il day hospital dei reparti citati, che successivamente, alla sua dimissione, nell'ambito dell'accoglienza residenziale offerta;
- accoglienza nel residence, tenuto conto che il complesso residenziale del Comitato Chianelli contiene trenta appartamenti autonomi, due ambulatori specialistici, una medicheria, una palestra per attività terapeutiche, una sala giochi attrezzata con giochi idonei a varie età pediatriche, un ambiente scuola e laboratorio di musicoterapia, ed inoltre vari locali e sale polivalenti per convegni e spettacoli, per attività di laboratorio ed attività ricreative;
- eventuali prestazioni infermieristiche caratterizzate da particolare impegno specialistico;
- prestazioni residenziali riabilitative e di assistenza sociale, non effettuabili altrimenti.

Tutto ciò in modo da permettere al paziente ospite di:

- evitare il ricorso alla struttura ospedaliera, quando non sia richiesto da oggettive necessità cliniche;
- evitare il ricorso allo strumento dell'assistenza domiciliare integrata, dopo la dimissione dai reparti della struttura ospedaliera o universitaria convenzionata, nei casi in cui ciò non sia possibile, né utile per il paziente, stante la presenza o il condizionamento di impedimenti logistici ed organizzativi, quali la calendarizzazione rada degli interventi urgenti, ecc.
- usufruire di elevati livelli di assistenza specialistica, (psichiatrica, fisioterapia, musicoterapeutica, psicologica, ecc.), una volta dimesso dai reparti della struttura ospedaliera o universitaria convenzionata;
- godere della promozione di opportune relazioni nell'ambito socio-sanitario onde superare ogni rischio di isolamento e/o sovrapposizione/contraddizione di interventi;
- essere favorito, per quanto possibile, nell'autonomia individuale, facendo ricorso alle risorse approntate per far fronte alle sue urgenti esigenze, nei casi in cui sussista una effettiva mancanza di autonomia;
- usufruire di un valido sostegno per la famiglia.

Tale finalità, valida per tutti i residenti della Regione, permette di evitare ricoveri impropri a tutti i pazienti provenienti da altre ASL regionali.

Articolo 3 - Patrimonio Comitato Chianelli

L'Associazione Comitato per la Vita "Daniele Chianelli", a fronte della collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, di cui alla presente convenzione, si impegna, in caso di scioglimento dell'Associazione, a devolvere tutto il patrimonio all'Azienda Ospedaliera di Perugia o al Servizio Sanitario Regionale per i soli fini di pubblica utilità, come stabilito all'art. 23 del Regolamento statutario della stessa Associazione, con il vincolo di destinazione ai malati e loro familiari che prevede, per gli ospiti, la sola applicazione del rimborso spese;

Articolo 4 - Attività di collaborazione

Il personale specializzato del Comitato Chianelli collabora in stretto rapporto con i medici e gli operatori sanitari dipendenti ospedalieri o universitari convenzionati, sia nei reparti /day hospital delle strutture complesse Ematologia-TMO e Oncoematologia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, sia, successivamente, nell'ambito del Residence.

In quest'ultimo caso infatti, il ricorso all'attività del Comitato Chianelli consente di dare continuità al piano assistenziale, individuato per ciascun paziente, che viene messo in atto dal personale specializzato del Comitato e che è oggetto di modifiche e/o adattamenti all'evolversi delle condizioni di salute dell'assistito.

Articolo 5 – Personale specializzato

Il Comitato Chianelli, per l'attività di supporto sopradescritta, svolta negli appositi spazi dedicati alle varie attività, nell'ambito del Residence, si avvale di figure professionali, quali: psicologi, psichiatri, assistenti sociali, insegnanti, animatori, musicoterapeuti, fisioterapisti, che costituiscono un gruppo multidisciplinare in costante collaborazione con i medici ospedalieri e/o universitari convenzionati.

E' garantito il raccordo tra i vari componenti del nucleo operativo del Comitato con il personale ospedaliero ed universitario, sia in un primo incontro in occasione dell'attivazione degli interventi, sia successivamente a scadenza periodica, fino a protrarsi per l'arco di vari mesi, nei casi più "difficili".

Il Comitato Chianelli è tenuto a fornire all'Azienda Ospedaliera di Perugia l'elenco nominativo del personale specializzato coinvolto.

Il Comitato Chianelli si impegna altresì a garantire il costante aggiornamento e la qualificazione formativa e professionale dei propri operatori.

Articolo 6- Personale volontario

Gli operatori del Comitato Chianelli potranno essere affiancati da volontari, tirocinanti o stagisti, secondo quanto stabilito normativamente in materia, e a discrezione del Comitato Chianelli stesso.

Articolo 7-Assistenza integrata

Il quadro normativo dell'assistenza domiciliare si colloca nelle previsioni di Leggi nazionali e regionali sul SSN, che ha disegnato un modello di riferimento per l'erogazione delle cure palliative domiciliari in tutti gli ambiti (e che individua il Servizio interdistrettuale Cure palliative quale livello di supporto specialistico, di supporto metodologico per l'assistenza, la formazione e l'aggiornamento professionale), comprende anche l'intervento di Associazioni di volontariato /onlus, così come viene configurato dall'Associazione del Comitato per la Vita "Daniele Chianelli". In alcuni casi particolari, in cui non sia possibile il ricorso all'assistenza domiciliare, consistente nel trattamento a domicilio di soggetti non autosufficienti affetti da patologie oncologiche, il servizio globalmente offerto dall'Associazione di volontariato "Daniele Chianelli", può, per alcuni aspetti, assimilarsi al trattamento di assistenza domiciliare, in quanto assicura, a tali pazienti, un analogo segmento di rete integrata di servizi ed in aggiunta, offrendo la domiciliazione residenziale ai pazienti e suoi congiunti, cerca di ricreare un confortevole ambiente familiare.

Tale attività si esplica su tutto il territorio Regionale a seconda della residenza dell'utente.

Articolo 8 – Rendicontazione attività

Il Comitato Chianelli produrrà semestralmente all'Azienda Ospedaliera di Perugia un rendiconto dettagliato delle spese sostenute ed una relazione, che illustrerà: il numero degli utenti che hanno usufruito del servizio, le prestazioni offerte, e, a richiesta, i dati raccolti dagli operatori.

Tale relazione dovrà essere vistata dai Direttori delle strutture complesse interessate ed approvata dalla Direzione Medica di presidio dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

L'Azienda Ospedaliera di Perugia, quale Azienda capofila, si impegna a trasmettere detta relazione, vistata e approvata come sopra, alle altre Aziende sanitarie regionali.

Le Aziende sanitarie regionali dell'Umbria si impegnano a corrispondere al Comitato Chianelli i contributi previsti al successivo art. 9, nella misura stabilita per ogni Azienda, entro 30 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Articolo 9 - Contributi

Per l'attività di supporto fornito, a titolo di contributo, a parziale copertura delle spese di funzionamento del programma, le Aziende ospedaliere e quelle territoriali della regione Umbria, si impegnano a corrispondere direttamente al Comitato Chianelli un importo annuo forfettario complessivo pari a € 170.000,00 (centosettantamila), così distribuito:

€ 70.000,00 da parte dell'Azienda Ospedaliera di Perugia,

€ 20.000,00 da parte dell'Azienda Ospedaliera di Terni,

€ 40.000,00 da parte dell'Azienda USL Umbria 1

€ 40.000,00 da parte dell'Azienda Usl Umbria 2

Detti importi annuali verranno erogati da ogni Azienda in 2 (due) soluzioni semestrali, di norma, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, successivamente all'invio di quanto indicato nel precedente punto 8 e nei tempi in esso previsti.

Articolo 10- Durata

Il presente Accordo ha durata di 1 (uno) anni, anche a ratifica e sanatoria dal 06.09.2019 al 05.09.2020, con possibilità di rinnovo previo accordo delle parti.

Le Aziende sanitarie regionali, disgiuntamente e previo assenso della Regione Umbria, potranno recedere dalla presente convenzione in corso di esecuzione della stessa, con l'obbligo di preavviso di almeno 90 giorni, da notificare a mezzo lettera Raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 11- Forma ed oneri contrattuali

Il presente atto è composto da n. 6 (sei) pagine, è redatto in forma di documento informatico ed è sottoscritto dalle sotto elencate parti con apposizione della firma digitale.

Il presente atto è perfezionato quando l'ultima delle parti lo ha digitalmente sottoscritto.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese contrattuali, ivi compresi gli oneri tributari e le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Articolo 12- Copertura assicurativa

Ai fini della sicurezza fisica, sia degli operatori, sia degli utenti, sono applicabili le norme previste dal Testo Unico in materia di Sicurezza.

Il Comitato Chianelli garantisce le coperture assicurative sia per la responsabilità civile verso terzi che per gli infortuni del proprio personale.

Articolo 13- Trattamento dei dati

L'Azienda Ospedaliera di Perugia nomina Il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" di Perugia - Associazione Onlus quale responsabile esterno del trattamento dati personali degli utenti, familiari e operatori interni, nello svolgimento della propria attività di volontariato, sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente. Gli operatori saranno tenuti al rispetto della riservatezza dei dati degli utenti e familiari anche in conformità al segreto professionale derivante dalla professione sanitaria esercitata. Nel caso in cui l'Associazione si rivolga a sua volta ad un sub Responsabile del trattamento per l'esecuzione dell'attività descritta dalla presente convenzione, tra l'Associazione e quest'ultimo incombono gli stessi obblighi che gravano tra l'Azienda Titolare del trattamento e

l'Associazione responsabile esterno, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679.

Letto approvato e sottoscritto

Per l'Azienda Ospedaliera di Perugia
Il Commissario Straordinario Dr. Antonio Onnis *f.to digitalmente*

Per l'Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni
Il Commissario Straordinario Dr. Andrea Casciari *f.to digitalmente*

Per l'Azienda U.S.L. n.1 della Regione Umbria
Il Commissario Straordinario Dr. Silvio Pasqui *f.to digitalmente*

Per l'Azienda U.S.L. n.2 della Regione Umbria
Il Commissario Straordinario Dr. Massimo De Fino *f.to digitalmente*

Per il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" - onlus
Il Presidente Sig. Franco Chianelli *f.to digitalmente*



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

APPENDICE 1 ALL'ALLEGATO A

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 28 del Regolamento UE 679/2016)

PREMESSO CHE

1. SCOPO

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, gli accordi contrattuali che implicano trattamento dei dati personali per conto del titolare devono contenere specifica disciplina del trattamento in questione, in linea con quanto previsto dall'art. 28.

Pertanto, le parti si adeguano al nuovo quadro normativo mediante il presente atto che ha lo scopo di aggiornare e sostituire, ove in contrasto, le disposizioni regolanti la materia della protezione e trattamento dei dati personali prevista nei contratti conclusi in precedenza tra committente e fornitore ("contratti di fornitura").

Il presente documento è parte integrante del contratto di fornitura.

Lo stesso completa, integra e, ove in contrasto, sostituisce le vigenti disposizioni contrattuali intercorse tra le parti, di cui al contratto di Fornitura sopra indicato. Il presente documento si applica anche ad ogni nuovo accordo, stipulato dalle Parti successivamente alla data di entrata in vigore del presente, come stabilito successivamente, anche qualora sia prevista una clausola di rinnovo automatico alla scadenza - intendendosi il presente documento ugualmente applicato e valido a tutti gli effetti di legge a regolare la materia in oggetto -.

2. ENTRATA IN VIGORE

Quanto nel presente disciplinato è immediatamente applicabile e pertanto completerà e/o sostituirà le

A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e le eventuali previsioni contrattuali in tema di trattamento di dati personali, fin dalla data della sua sottoscrizione.

3. PROTEZIONE DEI DATI

Le prescrizioni contenute nel presente documento si considerano attuative delle prescrizioni legislative espresse dal Regolamento UE 679/2016 (con particolare riferimento all'art. 28) e dalle relative linee guida in materia di trattamento dei dati personali.

4. DEFINIZIONI

Art. 4 Regolamento UE 2016/679 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

1) «**dato personale**» (C26-C27-C30): "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

Dalla definizione si comprende che i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi e tali da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato.

Interessante il dettato normativo "qualsiasi informazione", quindi non solo un generico riferimento ai dati identificativi, ma ad ogni informazione, ivi compresa l'immagine o un codice di identificazione personale.

2) «**trattamento**»: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

Dalla definizione appare evidente che non esiste un ambito in cui il Regolamento non si applichi, sia che si tratti di un uso cartaceo che informatico del dato.

- 3) «**limitazione di trattamento**» (C67): “il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro”.
- 4) «**profilazione**» (C24-C30-C71-C72): “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.
- 5) «**pseudonimizzazione**» (C26-C28-C29): “il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”;
- 6) «**archivio**» (C15): “qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico”.

Le figure del Regolamento

7) «**titolare del trattamento**» (C74): “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri”.

La norma prevede che sia opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente Regolamento, compresa l’efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8) «**responsabile del trattamento**»: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

9) «**destinatario**» (C31): “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto

compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, pertanto, un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

16) «**stabilimento principale**» (C36-37): a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente Regolamento.

17) «**rappresentante**» (C80): "la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento".

18) «**impresa**»: "la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica".

19) «**gruppo imprenditoriale**» (C37-C48): "un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate.

20) «**norme vincolanti d'impresa**» (C37-C110): "le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che

svolge un'attività economica Ospedale".

21) «**autorità di controllo**»: "l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51";

22) «**autorità di controllo interessata**» (C124): "un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo".

23) «**trattamento transfrontaliero**»: "a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro".

24) «**obiezione pertinente e motivata**»: "un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione".

25) «**servizio della società dell'informazione**»: "il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio".

26) «**organizzazione internazionale**»: "un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati".

5. CONDIZIONI GENERALI

Il fornitore è stato selezionato dal Ospedale di Perugia per fornire i servizi previsti dal contratto di fornitura con le modalità ivi disciplinate.

TANTO PREMESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, con cui si dispone che:

- Il Responsabile del trattamento è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità

forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

- Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati Responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti;

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA, C.F. 02101050546, con sede legale in Perugia, Sant'Andrea delle Fratte, P.O. S.Maria della Misericordia, in persona del Commissario Straordinario Titolare del trattamento, Dr. Antonio Onnis, nato a San Gavino Monreale (CA) il 25.10.1952 C.F. NNSNTN52R52H856N, domiciliato per la carica in Perugia, presso la sede dell'Azienda

RITENUTO CHE

Il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" di Perugia - Associazione con sede in Perugia – Via della Scuola 147, cap 06087- Ponte San Giovanni, rappresentata sig. Franco Chianelli, nato a Perugia il 5 gennaio 1947 nella sua qualità di Presidente, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite in relazione al rapporto giuridico instaurato, ha i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

NOMINA

Il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" di Perugia - Associazione con sede in Perugia – Via della Scuola 147, cap 06087- Ponte San Giovanni, rappresentata sig. Franco Chianelli, nato a Perugia il 5 gennaio 1947 nella sua qualità di Presidente Responsabile Esterno del trattamento dei dati effettuati anche con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, funzioni, competenze comprese tutte le eventuali succursali e distaccamenti.

Il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" di Perugia - in qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare e comunque nell'espletamento del proprio incarico.

Il Titolare provvederà, con cadenza almeno semestrale, a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dal Responsabile del trattamento. È obbligo di quest'ultimo prestare al Titolare la sua piena collaborazione per il compimento delle verifiche stesse.

Della nomina a Responsabile del trattamento, così disposta con il presente atto, verrà data opportuna informazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, al personale interessato, con le modalità più opportune.

Principi generali da osservare

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016.

Caratteristiche dei trattamenti e istruzioni specifiche

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi, nello svolgimento del proprio lavoro, alle istruzioni impartite dal Titolare nell'espletamento del proprio incarico.

Divieti di comunicazione e diffusione

Nell'espletamento del presente incarico, il Responsabile si impegna alla riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati. Inoltre, garantisce che le persone opportunamente individuate autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza e/o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Obblighi dei Responsabili esterni

I trattamenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

In particolare il Responsabile del trattamento deve:

Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

Adottare tutte le misure richieste, ai sensi dell'articolo 32 "Sicurezza del trattamento" del Regolamento UE 679/2016;

Rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4, art. 30 Regolamento UE 679/2016 per ricorrere a un altro Responsabile del trattamento;

Tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

Assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 di cui agli articoli da 32 "Sicurezza del trattamento", 33 "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo", 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato", 35 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" e 36 "Consultazione preventiva", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione;

Su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al Titolare stesso tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione di servizi, relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione di tali dati;

Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 o da altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. In particolare, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

Assicurare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione. In particolare, con riferimento agli articoli da 32 a 34, il Responsabile dovrà notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, non oltre 48 ore dall'avvenuta conoscenza di ogni sospetto di violazione dei dati personali (come da definizioni che precedono) che tratta per conto del Titolare, così come di qualunque evento lesivo dei dispositivi di security implementati in virtù dell'ottemperamento alla normativa vigente. In particolare la notifica dovrà includere informazioni relative all'evento (*data breach*) avvenuto o sospetto, in limiti ragionevoli anche di dettaglio, che includano almeno:

- 1) la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero complessivo di interessati coinvolti (anche approssimativo), nonché le categorie e il numero (anche approssimativo) di registrazioni di dati personali in questione;
- 2) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione;
- 3) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuare i possibili effetti negativi;

Nel caso in cui non sia possibile fornire indicazioni contestualmente alla notifica dell'evento, il Responsabile si obbliga a fornirle in fase successiva e, comunque, senza ulteriore ingiustificato ritardo. In ogni caso entro e non oltre 48 ore dal momento della conoscenza del fatto.

La comunicazione dovrà avvenire a mezzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ente

f) Al fine di consentire al Titolare una pronta e completa evasione delle istanze di accesso e, comunque, di ogni esercizio del diritto da parte dell'interessato, collaborare in ogni momento con il Titolare, assistendolo negli obblighi derivanti dallo stesso Regolamento, specificati all'interno dello stesso protocollo allegato alla presente (documento "Procedura diritti dell'interessato").

g) Ai sensi dell'Art. 28, comma 3, lettera g) del Regolamento UE 679/2016, restituire tutti i dati personali trattati per conto del Titolare dopo la fine della prestazione di servizi relativi al trattamento, impegnandosi, inoltre, ad eliminare ogni copia esistente degli stessi, salvo che il diritto dell'Unione europea o la legge dello Stato membro, qualora applicabile, non dispongano diversamente.

Registro del trattamento

Il Responsabile del trattamento deve inoltre tenere, in forma scritta, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 679/2016, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento contenente:

il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, dell'eventuale rappresentante del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento.

Il Responsabile, in ottemperamento al dettato normativo di cui all'art 30 Regolamento UE 679/2016, si obbliga ad esibire il registro correttamente compilato e aggiornato, qualora l'Autorità di controllo ne imponga l'esibizione.

14 GEN 2020 17

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Informazioni e comunicazioni

Il DPO è

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile esterno del trattamento accetta la nomina e conferma, altresì, la diretta e approfondita conoscenza della normativa più volte citata, nonché degli obblighi in essa previsti e con questo dichiara che la propria attività è conforme al Regolamento UE 679/2016.

Perugia Li, _____

Timbro e firma del Titolare del trattamento

Firma del Responsabile esterno per accettazione



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Dir. Gen. e Sede Amm.va: Piazzale G. Menghini n. 8/9- 06129 PERUGIA
Sede Legale: S. Maria della Misericordia in S. Andrea delle Fratte 06156PERUGIA
Partita IVA 02101050546 Tel. 075 5781 - Sito Internet: www.ospedale.perugia.it

UFFICIO DELIBERAZIONI

ATTESTAZIONI RELATIVE ALLA DELIBERA N. 24 DEL 14 GEN. 2020

La deliberazione sopra indicata, alla quale questo documento è allegato

CONSTA DI FOGLI 25 incluso il presente ed inclusi gli allegati

Perugia,

14 GEN. 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA CONTE

☒ E' ESECUTIVA IMMEDIATAMENTE, non essendo soggetta a controllo

☐ HA CONSEGUITO ESECUTIVITA' IL _____

☐ PER PROVVEDIMENTO POSITIVO DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____
CHE HA RICEVUTO LA DELIBERA IL _____

☐ PER DECORRENZA DEL TERMINE DI LEGGE PER IL CONTROLLO SENZA RILIEVI DA PARTE
DELLA GIUNTA REGIONALE, CHE HA RICEVUTO LA DELIBERA IL _____

☐ ALTRO (esecutività dopo richiesta di chiarimenti, parziale annullamento dell'atto,
annullamento integrale, ecc... - Specificare gli estremi dei provvedimenti)

Perugia,

14 GEN. 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA CONTE

La deliberazione sopra indicata, alla quale questo documento è allegato,

14 GEN. 2020

VIENE PUBBLICATA all'albo pretorio dell'Azienda Ospedaliera di Perugia il _____

per la durata di 15 giorni.

Perugia,

14 GEN. 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA CONTE

Questa copia della delibera sopra indicata è conforme al suo originale esistente presso questo ufficio e consta di n. _____ pagine inclusa la presente

Perugia,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA CONTE